

NOTE INTRODUTTIVE

Calcola correttamente quanto ti spetta utilizzando la tabella Lordo - Netto 2023

Le novità impositive introdotte dal 2022

La riforma del sistema fiscale, inserita nella Legge di bilancio 2022 n. 234 del 31.12.2021, impatta sul netto spettante al calciatore/calciatrice professionista, con un leggero beneficio fiscale per i redditi più bassi. Dal 1° gennaio 2022 sono stati ridotti e rimodulati gli scaglioni Irpef con le relative aliquote impositive. Inoltre sono state modificate le detrazioni di lavoro dipendente (anche quello Sportivo) e il trattamento integrativo ex art. 1 del DL n. 3/2020 (provvedimento che ha sostituito il “Bonus Renzi”). Tutte le modifiche sono state riportate nelle tabelle in calce all’articolo.

L’assegno unico universale

Il Dlgs n. 230/2021 ha introdotto l’assegno Unico universale per i figli a carico. Le detrazioni per figli a carico, fino a 21 anni, sono state sostituite dal beneficio economico dell’assegno Unico che, non sarà riconosciuto in busta paga ma, dovrà essere richiesto direttamente dal calciatore/calciatrice all’Inps che provvederà al riconoscimento e al pagamento. La novità maggiore consiste nel fatto che è universale e quindi, seppur decrescente all’aumentare dell’indicatore ISEE, è riconosciuto a tutti, qualunque sia il reddito percepito. L’assegno, su base mensile, è stato erogato da marzo 2022 a febbraio 2023 e, successivamente deve essere rinnovato, presentando la domanda entro la fine di febbraio 2023. Sarà riconosciuto in ogni caso il pagamento degli arretrati per le domande presentate entro la fine di giugno. Per le domande presentate successivamente tale data, il pagamento sarà riconosciuto dal mese successivo. Il valore dell’assegno, come già detto, è individuato in funzione dell’ISEE e del numero dei figli, oltre alle particolarità legate all’età della madre (c’è una maggiorazione per le madri under 21). Il valore minimo garantito a tutti è di 50 euro mensili. Lo stesso valore è riconosciuto a coloro che presenteranno la domanda in assenza di indicatore ISEE. La domanda può essere presentata online, sul sito dell’Inps, direttamente dal calciatore o calciatrice attraverso l’utilizzo dello SPID oppure attraverso un Patronato o CAF. La domanda può essere presentata, in sostituzione dei genitori, dai figli maggiorenni (fino ai 21 anni non compiuti) per chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

E’ il calciatore che determina la residenza fiscale e non la Società

La residenza fiscale è determinata dal lavoratore/calciatore-trice e non dal luogo della sede del Club. In pratica un calciatore-trice che abbia la residenza fiscale a Roma e giochi per esempio nell’Inter dovrà applicare l’addizionale regionale del Lazio e quella comunale di Roma e non quella della Lombardia e del comune di Milano.

Regione e Comune che vai, imposta che trovi

Non è stato considerato (perché diverso da calciatore a calciatore) il carico familiare e, per quanto riguarda le aliquote di compartecipazione all’Irpef, per le Regioni e i Comuni, sono state predisposte quattro tabelle diverse per raggruppare in macro-famiglie le aliquote delle addizionali regionale e comunale, come di seguito distinte:

- Per i calciatori residenti fiscalmente in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto è stata inserita l'aliquota complessiva del 2,00%;
- Per i calciatori residenti fiscalmente in Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Lombardia, Marche, Puglia e Umbria è stata inserita l'aliquota complessiva del 2,50%;
- Per i calciatori residenti fiscalmente in Emilia Romagna, Liguria e Molise è stata inserita l'aliquota complessiva del 3,10 %;
- Per i calciatori residenti fiscalmente in Campania, Lazio e Piemonte è stata inserita l'aliquota complessiva del 4,20%.

Richiamiamo l'attenzione, all'atto della sottoscrizione del contratto, a verificare il preciso costo fiscale stabilito dal proprio Comune e Regione nel quale hanno posto il loro domicilio fiscale al fine di quantificare il corretto importo lordo.

La solidarietà tra i calciatori.

Negli Accordi collettivi sottoscritti tra l'AIC e le Leghe di serie B e Pro è stato introdotto il contributo di solidarietà. Il contributo dello 0,50%, totalmente a carico del calciatore, da calcolarsi sull'importo lordo contrattuale e detratto dal netto, si pone come obiettivo il finanziamento di quello che da sempre è stato il Fondo di garanzia, oggi Fondo di Solidarietà.

Nella tabella lordo netto 2023 è stato inserito questo contributo per la serie B e Lega Pro e non per la serie A, in quanto non previsto dall'Accordo Collettivo di categoria. La technicalità del calcolo sul lordo contrattuale e la relativa trattenuta dal netto è dovuta al fatto che questo contributo di natura sociale è stato introdotto per volontà delle parti (Accordo Collettivo) e non previsto da una legge dello Stato. Conseguentemente le casse dell'erario non rinunciano al gettito integrale dell'imposta per volontà di soggetti privati: il contributo al fondo di solidarietà non può essere considerato un costo fiscalmente deducibile dal reddito ma, detratto direttamente dal netto di busta-paga.

I massimali contributivi per il Fondo pensioni degli Sportivi Professionisti.

Con la circolare numero 11, del 1° febbraio 2023, l'INPS ha ufficializzato il limite minimo di retribuzione contributiva e aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute per l'assicurazione dei calciatori-trici al Fondo sportivi professionisti. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389). Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che: "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".

Considerato che nell'anno 2022 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, accertata dall'ISTAT è stata pari all'8,1%, la misura per l'anno 2023 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari ad euro 53,95. Di conseguenza il limite minimo di retribuzione del 2023 deve essere ragguagliato, qualora dovesse essere d'importo annuo inferiore, a € 16.832,40. Di seguito sono riportate le retribuzioni contributive per l'anno 2023.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FONDO FINE CARRIERA ANNO 2023

	REDDITO ANNUO	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
F.DO SPORTIVI	fino ad euro 52.190,00	9,19% (33%)*
	da euro 52.191,00 ad euro 113.520,00	10,19% (34%)*
	da euro 113.521,00 ad euro 827.562,00	2,10% (3,10%)*
F.F.C	fino ad euro 113.520,00	1,25% (7,5%)*

Nota: * tra parentesi l'aliquota complessiva (costo a carico del calciatore + costo a carico della società). Si precisa che per l'anno 2023, il limite minimo di retribuzione annuo per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge (importo minimo sul quale si calcolano i contributi da versare anche nel caso in cui la retribuzione effettiva sia inferiore), è pari ad euro 16.832,40.

IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2023

	Reddito	Aliquota	Imposta
I R P E F 2 0 2 3	Fino a 15.000	23%	23% sull'intero importo
	Oltre 15.000 fino a 28.000	25%	3.450 + 25% sulla parte eccedente 15.000
	Oltre 28.000 fino a 50.000	35%	6.700 + 35% sulla parte eccedente 28.000
	Oltre 50.000	43%	14.400 + 43% sulla parte eccedente 50.000

DETRAZIONI FISCALI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2023

	Reddito	Importo	Importo aggiuntivo
D E T R A Z I O N I 2 0 2 3	Fino a 15.000	1.880	+ 1.200 tratt.to integrativo DL 3/20*
	Oltre 15.000 fino a 28.000	1.910	+ 1.190 x (28.0000-reddito) : 13.000
	Oltre 28.000 fino a 50.000	Vedi rapporto a destra	1.910 x (50.000 – reddito) : 22.000
	Oltre 50.000	NESSUNA	DETRAZIONE

* Trattamento integrativo IRPEF di 100 euro mensili che ha sostituito il "Bonus Renzi" e confermato in busta-paga anche per l'anno 2023

Nota: per redditi superiori a 25.000 euro ma inferiore a 35.000, spetta un'ulteriore detrazione di 65 euro quale correttivo alle detrazioni precedentemente riproporzionate